



COMUNE DI MORRA DE SANCTIS
PROVINCIA DI AVELLINO

**REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI,
VANTAGGI ECONOMICI E DEL PATROCINIO**

(Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. ____ del ____)

INDICE

TITOLO I	
OGGETTO E FINALITA'	4
ART. 1 - OGGETTO	4
ART. 2 - FINALITA'	4
ART. 3 - DEFINIZIONI	4
ART. 4 - MATERIE ESCLUSE DALL'AMBITO DI APPLICAZIONE	5
TITOLO II	
SOGGETTI BENEFICIARI	5
ART. 5 - SOGGETTI BENEFICIARI	5
ART. 6 – CONDIZIONI GENERALI PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI	6
ART. 7 - ALBO DEI BENEFICIARI	6
TITOLO III	
CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI ECONOMICI	6
ART. 8 - RICHIESTA E CONCESSIONE DI CONTRIBUTI	6
ART. 10 - CONTRIBUTI ASSEGNATI NELL'AMBITO DI ACCORDI DI COLLABORAZIONE	7
ART. 11 - CONVENZIONI	8
TITOLO IV	
VANTAGGI ECONOMICI E PATROCINIO	8
Art. 12 - CRITERI PER LA CONCESSIONE DI VANTAGGI ECONOMICI E PATROCINIO	8
ART. 13 - RICHIESTA E CONCESSIONE DI VANTAGGI ECONOMICI	9
ART. 14 - RICHIESTA E CONCESSIONE DEL PATROCINIO	9
TITOLO V	
OBBLIGHI DEI BENEFICIARI E DECADENZA DAI BENEFICI	10
ART. 15 - OBBLIGHI DEI SOGGETTI BENEFICIARI	10
ART. 16 – DECADENZA DAI BENEFICI	10
TITOLO VI	
PUBBLICIZZAZIONE DELLE FORME DI SOSTEGNO	11
ART. 17 - PROMOZIONE E DIVULGAZIONE DELLE FORME DI SOSTEGNO	11
TITOLO VII	
DISPOSIZIONI FINANZIARIE CONTROLLI E TRASPARENZA	11
ART.18 - CONTROLLI	11
ART.19 - ADEMPIMENTI IN MATERIA DI PUBBLICITA', TRASPARENZA E INFORMAZIONE	11
ART.20 - COPERTURA FINANZIARIA	11

TITOLO I

OGGETTO E FINALITA'

ART. 1 - OGGETTO

1. Il presente Regolamento disciplina la concessione di contributi, vantaggi economici e l'attribuzione del patrocinio, secondo il disposto dell'articolo 12 della Legge 12 agosto 1990 n. 241¹ ed in applicazione dell'art.2, dello Statuto Comunale, nonché delle vigenti disposizioni in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni.

ART. 2 - FINALITA'

1. Il Comune di MORRA DE SANCTIS, in attuazione dei principi fissati dallo Statuto e del valore riconosciuto al principio di sussidiarietà ex art. 118 della Costituzione, favorisce, anche mediante la concessione di contributi economici, l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività che rientrano nelle funzioni e negli obiettivi dell'Amministrazione e che rispondono ad esigenze generali della comunità locale,
2. I contributi di cui al presente Regolamento sono concessi per la realizzazione, nell'ambito del territorio comunale o comunque a beneficio della comunità locale per le seguenti finalità:
 - ✓ iniziative o attività socio-assistenziali e sanitarie;
 - ✓ iniziative di tutela e valorizzazione dell'ambiente;
 - ✓ iniziative relative alla storia e alle tradizioni locali;
 - ✓ attività di promozione culturale, sportiva, turistica e del tempo libero e di aggregazione giovanile;
 - ✓ attività di valorizzazione del tessuto economico e umanitarie, aventi carattere di interesse generale e senza fini di lucro.
3. Le norme del presente Regolamento sono finalizzate a definire una disciplina organica in materia di concessione di contributi, vantaggi economici e del patrocinio, a garantire l'accertamento della sussistenza dei presupposti soggettivi ed oggettivi per la concessione, nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza e buon andamento dell'attività amministrativa

ART. 3 - DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
 - a) **patrocinio**: l'adesione simbolica del Comune di **Morra de Sanctis** ad una iniziativa, attività o progetto di particolare rilevanza per il Comune e il suo territorio e ritenuta meritevole di apprezzamento per le finalità perseguite, senza assunzione di alcun onere per il Comune, fatta salva l'esenzione o la riduzione di tariffe quando previste da legge o regolamento;
 - b) **vantaggio economico**: l'attribuzione di benefici, anche sotto forma di coorganizzazione, diversi dalla erogazione di denaro, sotto forma di prestazione di servizi e/o concessione

¹ Legge 12 agosto 1990 n. 241, art. 12, c.1 "La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi".

temporanea di strutture e beni di proprietà o nella disponibilità dell'Amministrazione, funzionali allo svolgimento dell'iniziativa;

c) **contributo**: l'erogazione di una somma di denaro a sostegno di attività, iniziative, progetti rientranti nelle funzioni istituzionali e nella programmazione dell'Amministrazione, attivati a favore della collettività in virtù dei principi di sussidiarietà orizzontale previsti dall'art. 118 della Costituzione.

I contributi si distinguono in:

- **Contributi ordinari**, erogati a sostegno dell'attività istituzionale di associazioni e soggetti senza scopo di lucro, iscritti nell'apposito Registro comunale;
- **Contributi straordinari** diretti a favorire attività occasionali o singoli progetti che esulano dalla programmazione ordinaria del soggetto richiedente e rivestono particolare rilevanza ed interesse a favore della cittadinanza.

ART. 4 - MATERIE ESCLUSE DALL'AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Le disposizioni del presente Regolamento non si applicano alle seguenti fattispecie, per le quali si fa riferimento a specifiche normative nazionali, regionali e comunali:
 - ❑ le provvidenze erogate in attuazione di funzioni delegate e della normativa sul diritto allo studio;
 - ❑ i trasferimenti finanziari per l'esercizio di servizi ed attività rientranti nelle competenze istituzionali del Comune e dallo stesso affidati a soggetti terzi per valutazioni di opportunità e/o convenienza socio-economica, tecniche e organizzative;
 - ❑ le quote associative dovute ad Enti o Associazioni a cui il Comune abbia aderito o intenda aderire;
 - ❑ i contributi già disciplinati da una normativa specifica a livello comunitario, nazionale o regionale;
 - ❑ le forme di agevolazione e vantaggio economico previste nel regolamento comunale per la concessione di immobili e di locali di proprietà del Comune laddove sia stato adottato dal Consiglio Comunale; la fruizione di spazi pubblicitari a tariffa agevolata, previste dal Regolamento comunale per le pubbliche affissioni; le agevolazioni previste nel regolamento comunale per la concessione di occupazione di spazi di suolo pubblico;
 - ❑ i contributi e sussidi economici a persone in situazione di disagio sociale;
 - ❑ i contributi derivanti dalla gestione di servizi ed interventi comunali affidati a terzi (es. gestione impiantistica sportiva di base) per i quali si provvede con apposita disciplina e sulla base dell'approvazione di specifiche convenzioni.

TITOLO II SOGGETTI BENEFICIARI

ART. 5 - SOGGETTI BENEFICIARI

1. Possono beneficiare di contributi, vantaggi economici e del patrocinio:
 - a) le libere forme associative, iscritte al relativo Registro comunale, nonché le associazioni, le organizzazioni, gli enti e i gruppi riconosciuti, senza scopo di lucro, non iscritti al registro comunale delle Associazioni;
 - b) altri soggetti privati che per notorietà e struttura sociale possedute diano garanzia di correttezza e validità dell'iniziativa realizzata, oltre che garanzia di coerenza con l'attività prevista dallo statuto.

2. Non possono beneficiare di contributi e vantaggi economici e patrocini i partiti politici e le organizzazioni sindacali, fatto salvo quanto previsto con apposita regolamentazione per i gruppi consiliari.
3. I soggetti aventi scopo di lucro non possono beneficiare di contributi, ma solo di vantaggi economici e patrocini.

ART. 6 – CONDIZIONI GENERALI PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI

1. I contributi possono essere concessi per attività, iniziative e progetti, di seguito denominati “iniziative”, in relazione alle seguenti condizioni:
 - a) iscrizione al Registro delle Associazioni comunali (condizione preferenziale);
 - b) iniziative non in contrasto con le finalità, i programmi e i progetti dell’Amministrazione comunale;
 - c) significatività della iniziativa a vantaggio della crescita e della valorizzazione della comunità locale, dell’immagine del Comune di **Morra de Sanctis** e del suo territorio;
 - d) iniziative senza finalità lucrative;
 - e) rilevanza della iniziativa sulla base della indicazione del numero di potenziali fruitori;
 - f) iniziativa o attività che si realizza nell’ambito del territorio del Comune di **Morra de Sanctis** o, se trattasi di iniziative svolte fuori dal territorio cittadino, tale da rientrare nel quadro di manifestazioni di promozione dell’immagine del Comune, del suo prestigio, cultura, storia, arte e territorio;
2. In aggiunta ai criteri indicati al comma precedente , possono essere previsti ulteriori criteri di valutazione che si rendano necessari in relazione alla specificità dei settori di intervento o di attività ammessi a contributo, a condizione che siano comunque predeterminati e ne sia garantita la pubblicità, la trasparenza e l’informazione ai sensi delle vigenti disposizioni.

ART. 7 - ALBO DEI BENEFICIARI

1. Al fine di assicurare la massima trasparenza e pubblicità delle forme di sostegno concesse dal Comune, l’Amministrazione provvede alla pubblicazione annuale dell’Albo dei beneficiari ai sensi delle vigenti disposizioni, a cura del Responsabile del Settore Amministrativo entro il mese di aprile dell’anno successivo.
2. I benefici economici sono inseriti nell’Albo con l’indicazione del valore economico, individuato secondo le norme del presente regolamento.
3. L’Albo dei beneficiari e i relativi valori economici sono resi pubblici con l’inserimento sul sito istituzionale Comunale per la libera visione e presa d’atto.

TITOLO III

CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI ECONOMICI

ART. 8 - RICHIESTA E CONCESSIONE DI CONTRIBUTI

1. I soggetti di cui all'art. 5, che intendono chiedere al Comune l’assegnazione di contributi ordinari o straordinari, devono inoltrare domanda scritta in regola con le vigenti norme di imposta di bollo. Nella richiesta devono essere obbligatoriamente indicati:

- ❑ l'attività o l'iniziativa per cui si richiede il sostegno del Comune, da descrivere con particolare riguardo ai fini perseguiti e alle modalità di fruizione da parte dei destinatari (gratuitamente o a pagamento);
 - ❑ *(per i contributi ordinari)* il piano delle attività previste per l'anno rispetto al quale si richiede il sostegno del Comune;
 - ❑ *(per i contributi straordinari)* l'ammontare delle spese e delle entrate relative all'iniziativa da realizzare per la quale si richiede il sostegno del Comune e da relazionare successivamente;
 - ❑ l'importo del contributo richiesto, che *(per i contributi straordinari)* non potrà mai superare la differenza tra le spese sostenute e le entrate realizzate nell'ambito dell'attività o dell'iniziativa per le quali si richiede il sostegno del Comune;
 - ❑ la dichiarazione inerente l'eventuale esenzione da ritenute fiscali, secondo la normativa in vigore.
2. Le domande devono essere sottoscritte dal legale rappresentante dell'associazione e corredate da specifica dichiarazione di veridicità, a norma di legge.
 3. La valutazione della richiesta è effettuata solo in presenza della documentazione completa. Ove la mancata o parziale presentazione dei documenti necessari sussista anche a seguito della richiesta di integrazione da parte del Comune, la domanda è ritenuta inammissibile.

ART. 9 - CRITERI PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI

1. La concessione del contributo nonché la relativa quantificazione viene disposta dalla Giunta Comunale, in base ad uno o più dei seguenti criteri in ordine di priorità:
 - ❑ misura in cui l'attività/l'iniziativa da sostenere persegue interessi di carattere generale che corrispondono alle esigenze della comunità locale e il grado di integrazione con i servizi pubblici esistenti;
 - ❑ qualità dell'attività/iniziativa in ordine alle finalità di cui all'art. 2 comma 2 e agli aspetti organizzativi e gestionali;
 - ❑ originalità e innovatività del progetto;
 - ❑ natura integrativa e sussidiaria dell'iniziativa rispetto alle finalità dell'Amministrazione comunale;
 - ❑ esclusione della natura di sponsorizzazione del contributo concesso.
2. L'erogazione del contributo viene disposta a cura del Responsabile del Settore cui siano state assegnate le necessarie risorse finanziarie, con le seguenti modalità:
 - per i contributi ordinari di norma nel mese di settembre;
 - per i contributi straordinari inerenti iniziative che debbano ancora essere realizzate, nella misura massima del 50% in via anticipata e per la quota residua a evento concluso dietro presentazione di rendiconto economico-finanziario.
3. Nel caso di concessione di contributo e di vantaggi economici per la medesima iniziativa, i limiti di cui al precedente comma sono determinati con riguardo al valore dei benefici complessivamente riconosciuti.

ART. 10 - CONTRIBUTI ASSEGNATI NELL'AMBITO DI ACCORDI DI COLLABORAZIONE

1. Al fine di un'efficiente ed efficace razionalizzazione delle risorse (anche umane) e delle competenze disponibili, il Comune può avvalersi della collaborazione eventualmente fornita da associazioni regolarmente iscritte nell'apposito registro comunale e/o nei registri

di legge, enti, organizzazioni pubbliche e private, per la realizzazione di attività ed iniziative sul proprio territorio .

2. Nell'ambito di tali collaborazioni il Comune può disporre l'erogazione di contributi a sostegno dell'attività svolta dal soggetto collaboratore per la realizzazione dell'iniziativa oggetto dell'accordo.
3. L'accordo deve prevedere l'obbligo di relazione illustrativa che dia conto delle attività svolte e delle spese sostenute.
4. L'assegnazione del contributo è deliberata con atto della Giunta Comunale, l'erogazione è disposta dal Responsabile del Settore competente alle condizioni indicate nell'atto di concessione

ART. 11 - CONVENZIONI

1. Qualora per iniziative o attività particolarmente complesse risulti opportuno disciplinare il rapporto tra le parti in ordine agli impegni vicendevolmente assunti, la concessione di contributi deve essere accompagnata dalla stipula di apposita convenzione. Salvo diversa disposizione da motivarsi a termini di legge o per ragioni di opportunità e pubblico interesse, la durata delle convenzioni è compresa tra uno e tre anni, rinnovabili con provvedimento espresso previa verifica di sussistenza delle condizioni che hanno consentito la stipula dell'atto.
2. La convenzione deve prevedere l'obbligo di relazione illustrativa che dia conto delle attività svolte e delle spese sostenute.

TITOLO IV

VANTAGGI ECONOMICI E PATROCINIO

Art. 12 - CRITERI PER LA CONCESSIONE DI VANTAGGI ECONOMICI E PATROCINIO

1. Oltre a quanto previsto dal precedente art. 6 possono essere concessi vantaggi economici e il patrocinio anche per iniziative aventi scopo di lucro esclusivamente quando ricorre uno dei seguenti casi:
 - a) quando gli utili sono devoluti in beneficenza, con l'indicazione esatta delle quote destinate in beneficenza, dei soggetti beneficiari e dell'impegno a presentare certificazione dell'avvenuto versamento;
 - b) a sostegno di iniziative di particolare rilevanza e aventi caratteristiche tali da promuovere l'immagine e il prestigio del Comune di **Morra de Sanctis** e/o rivestire caratteristica di iniziative ricorrenti, in termini annuali o di tradizione, che incontrano il favore della cittadinanza e l'unanime condivisione, e a condizione che sia presentata a consuntivo, all'Amministrazione, apposita relazione dimostrativa dei risultati e dei benefici conseguiti dalla comunità locale.
 - c) a sostegno di iniziative volte alla promozione del territorio, alla valorizzazione dei prodotti tipici e delle realtà economico-produttive locali, con particolare riguardo alle iniziative che favoriscano la creazione di nuovi posti di lavoro.
2. Il provvedimento di concessione deve indicare espressamente la motivazione specifica che pone in evidenza i vantaggi per l'Amministrazione e la comunità locale derivanti dal sostegno pubblico alle iniziative suddette, nonché motivare il rispetto dei criteri di cui al comma precedente.

ART. 13 - RICHIESTA E CONCESSIONE DI VANTAGGI ECONOMICI

1. Le domande di vantaggio economico devono essere formulate secondo le modalità indicate dal responsabile del servizio competente, almeno venti giorni prima dello svolgimento dell'iniziativa.
2. La valutazione della richiesta è effettuata solo in presenza della documentazione completa. Ove la mancata o parziale presentazione dei documenti necessari sussista anche a seguito della richiesta di integrazione da parte del Comune, la domanda è ritenuta inammissibile.
3. Nel caso di richiesta congiunta di vantaggio economico e contributo, si applicano le disposizioni previste all'art. 9 del presente Regolamento, fatto salvo quanto specificato al successivo comma 4.
4. Il vantaggio economico è concesso con determinazione del Responsabile del Settore, su istruttoria e proposta motivata del responsabile di procedimento competente e previa deliberazione della Giunta Comunale. La determinazione deve evidenziare:
 - a) la sussistenza dei presupposti soggettivi e oggettivi fissati dal presente regolamento;
 - b) espressa motivazione in ordine alla natura integrativa e sussidiaria dell'iniziativa rispetto alle finalità dell'Amministrazione comunale, nonché alla esclusione della natura di sponsorizzazione del vantaggio economico concesso, anche alla luce delle condizioni richieste in materia dalla normativa di riferimento, nonché dalla giurisprudenza amministrativa e contabile;
 - c) il valore del vantaggio economico concesso.
5. Nel caso di fruizione gratuita o a tariffa agevolata di beni e/o strutture in proprietà o disponibilità del Comune, il valore è determinato con riguardo alle tariffe ordinariamente praticate.
6. Nel caso di concessione di vantaggi economici e di contributo per la medesima iniziativa, si applicano le disposizioni di cui ai precedenti art. 8 e 9.
7. In relazione alla tipologia di vantaggio economico, l'Amministrazione pubblica apposito avviso pubblico nel quale invita i soggetti interessati a presentare domanda. L'avviso dovrà contenere le linee guida in base alle quali saranno concessi i vantaggi economici medesimi

ART. 14 - RICHIESTA E CONCESSIONE DEL PATROCINIO

1. Le domande di patrocinio devono essere formulate preferibilmente utilizzando i modelli pubblicati sul sito internet del Comune di **Morra de Sanctis**, almeno quindici giorni prima dello svolgimento dell'iniziativa.
2. Il patrocinio può essere eccezionalmente concesso a seguito di richiesta giunta oltre lo specifico termine fissato al comma 1, esclusivamente per eventi non programmabili e legati a situazioni imprevedibili. In ogni caso, non sono concessi patrocini per iniziative già concluse o avviate al momento della presentazione della domanda.
3. La valutazione della richiesta è effettuata solo in presenza della documentazione completa. Ove la mancata o parziale presentazione dei documenti necessari sussista anche a seguito della richiesta di integrazione da parte del Comune, la domanda è ritenuta inammissibile.
4. Il patrocinio è concesso con lettera del Sindaco, previa delibera della Giunta Comunale.
5. La concessione del patrocinio può comportare:
 - l'autorizzazione a riprodurre lo stemma municipale sul materiale pubblicitario/promozionale inerente l'evento patrocinato;
 - (salvo diversa disposizione regolamentare) la concessione in uso temporaneo a titolo gratuito di beni mobili e immobili di proprietà del Comune.

6. Le richieste di patrocinio accompagnate da richiesta di sostegno finanziario vengono considerate a tutti gli effetti richieste di contributi e come tali assoggettate alla disciplina di cui agli articoli precedenti.
7. Il patrocinio è concesso per la singola iniziativa, non si estende ad altre iniziative analoghe o affini e non può essere accordato in via permanente. Per le iniziative che si ripetono periodicamente, nell'arco di un anno, devono essere specificati il periodo e la durata. Per le iniziative che si ripetono annualmente, la richiesta deve essere riformulata ogni anno.
8. Nel caso di richiesta congiunta di patrocinio e contributo e/o vantaggio economico, si applicano le disposizioni dettate dagli articoli 9 e 13 del presente Regolamento.

TITOLO V

OBBLIGHI DEI BENEFICIARI E DECADENZA DAI BENEFICI

ART. 15 - OBBLIGHI DEI SOGGETTI BENEFICIARI

1. I beneficiari hanno l'obbligo di utilizzare le forme di sostegno conseguite a norma del presente Regolamento esclusivamente per l'iniziativa per la quale le medesime sono state concesse.
2. Nel caso in cui siano apportate modifiche o variazioni al programma dell'iniziativa, il richiedente deve darne tempestiva comunicazione al Comune che si riserva di riesaminare la domanda.
3. I soggetti beneficiari sono altresì tenuti a:
 - a) impiegare, nell'espletamento dell'iniziativa per la quale è richiesto il beneficio, personale qualificato e idoneo anche rispetto alla tipologia dell'iniziativa e dell'utenza;
 - b) qualora la sede dell'attività per la quale è richiesto il beneficio coincida con un immobile di proprietà o nella disponibilità dell'Amministrazione comunale lo stesso dovrà essere utilizzato in conformità alla sua destinazione, custodito diligentemente e dovrà essere riconsegnato nello stato in cui è stato messo a disposizione;
 - c) valorizzare le buone pratiche di sostenibilità ambientale e riduzione degli impatti ambientali generati dagli eventi, ovvero: organizzare adeguato conferimento dei rifiuti mediante la raccolta differenziata, utilizzo, possibilmente, di stoviglie e posate riutilizzabili, riduzione degli imballaggi, risparmio idrico ed energetico;
4. L'Amministrazione comunale è sollevata da qualsiasi responsabilità e/o azione risarcitoria causata dal mancato rispetto dei suddetti impegni e resta in ogni caso estranea a qualsiasi rapporto instaurato fra soggetti beneficiari e soggetti terzi.
5. La concessione delle forme di sostegno disciplinate dal presente regolamento non costituisce esonero od esenzione dagli obblighi tributari che i beneficiari sono tenuti a corrispondere in base alle leggi, ai regolamenti ed alle disposizioni dell'Amministrazione comunale ad eccezione di quanto eventualmente previsto dalla normativa in vigore.
6. La concessione di contributi, vantaggi economici e patrocinio non costituisce esonero altresì dall'obbligo di ottenere i permessi e le autorizzazioni previste dalla normativa vigente.

ART. 16 – DECADENZA DAI BENEFICI

1. I benefici assegnati decadono ove si verifichi una delle seguenti condizioni:
 - l'attività/iniziativa per cui è stato concesso il contributo non viene realizzata;
 - l'attività/iniziativa per cui è stato concesso il contributo viene realizzata in modo sostanzialmente difforme dal progetto approvato;
 - non viene presentata la documentazione prescritta, in particolare:

- Relazione illustrativa dell'iniziativa con indicazione delle principali voci di entrata e di uscita, comprensivo dei contributi e sponsorizzazioni ricevuti da soggetti terzi;
 - qualora prevista, la documentazione attestante l'avvenuta devoluzione delle somme in beneficenza.
2. Qualora il contributo sia stato anticipato in parte o integralmente e si verifichi una delle condizioni previste al comma precedente, si farà luogo al recupero delle somme indebitamente liquidate, nelle forme previste dalla legge.
 3. Nei casi più gravi la Giunta Comunale può disporre, con atto motivato, l'esclusione dell'associazione per uno o più anni dall'assegnazione di ulteriori contributi

TITOLO VI

PUBBLICIZZAZIONE DELLE FORME DI SOSTEGNO

ART. 17 - PROMOZIONE E DIVULGAZIONE DELLE FORME DI SOSTEGNO

1. I soggetti beneficiari del patrocinio, dei vantaggi economici e dei contributi di cui al presente Regolamento sono tenuti a far risaltare il sostegno del Comune in tutte le forme di pubblicizzazione delle iniziative attraverso la dicitura *"con il patrocinio del Comune di Morra de Sanctis"* o *"con il contributo del Comune di Morra de Sanctis"*.
2. Bozza del materiale promozionale deve essere tempestivamente trasmesso al Comune di Morra de Sanctis per la preventiva visione e approvazione.
3. La concessione del patrocinio autorizza il richiedente ad utilizzare lo stemma del Comune di Morra de Sanctis limitatamente all'iniziativa patrocinata e secondo le modalità dettate dall'Amministrazione.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI FINANZIARIE CONTROLLI E TRASPARENZA

ART.18 - CONTROLLI

1. L'Amministrazione si riserva di effettuare controlli sia sulla documentazione presentata a corredo della domanda ai sensi del DPR 445/2000, sia nel corso dell'iniziativa.
2. Qualora il Patrocinio e lo stemma del Comune di Morra de Sanctis, il vantaggio economico o il contributo siano utilizzati impropriamente, senza la necessaria concessione, oppure violando le disposizioni nella stessa contenute, l'Amministrazione Comunale si riserva di agire in giudizio per la tutela dei propri interessi anche attraverso la richiesta di risarcimento dei danni subiti.

ART.19 - ADEMPIMENTI IN MATERIA DI PUBBLICITA', TRASPARENZA E INFORMAZIONE

1. Sono a carico del Funzionario competente per materia gli adempimenti previsti dalla vigente legislazione in materia di pubblicità, trasparenza e informazione.

ART.20 - COPERTURA FINANZIARIA

1. Il Comune destina risorse finanziarie per le finalità contemplate dal presente regolamento in apposite voci di bilancio. Le erogazioni sono effettuate fino ad esaurimento delle risorse disponibili.